COSTITUZIONE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Art. 73

Azione disciplinare per fatti commessi anteriormente alla istituzione dei nuovi Ordini

Il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e' competente a procedere disciplinarmente nei confronti dei propri iscritti per fatti da essi commessi fino al 31 dicembre 2007, fatte salve le norme in materia di prescrizione.

Versione in vigore dal 3 agosto 2005, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
Estremi	Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139
Capo	VI — Disposizioni transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-139-2005/art-73-azione-disciplinare-per-fatti-commessi-anteriormente-alla-istituzione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it